

Verbale di pignoramento negativo. Interrompe la prescrizione?

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15507/26, pubblicata in data 21 maggio 2026, ha formulato il seguente principio di diritto:

“In tema di interruzione della prescrizione, il tentativo di pignoramento mobiliare infruttuoso, documentato da verbale di “pignoramento negativo”, può integrare atto idoneo ai sensi degli artt. 2943, comma 4, e 2945, comma 1, c.c. solo ove, in ragione della natura recettizia dell’atto e del meccanismo di cui all’art. 1335 c.c., risulti che l’attività compiuta dall’ufficiale procedente (accesso, ostensione del titolo e del precetto, ricerca dei beni e correlata ingiunzione) sia stata conosciuta o almeno oggettivamente conoscibile dal debitore, perché svolta in luogo appartenente alla sua sfera giuridica e in condizioni tali da consentirgli la ricezione dell’atto o la conoscenza del suo contenuto (anche tramite consegna a soggetti legittimati); ne consegue che, ove l’accesso si sia arrestato alla mera constatazione della chiusura dei locali o dell’irreperibilità del debitore, senza che sia accertato il pervenire dell’atto nella sfera di conoscibilità del destinatario, il verbale non è idoneo a produrre l’effetto interruttivo della prescrizione”.